

**PAROLE CHIAVE:  
INCLUSIONE**

**ICF**

**INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF  
FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH**

**BES**

**BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

# DIRITTO ALLO STUDIO

## Norma Costituzionale

tutela soggettiva affinché le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, predispongano le condizioni e realizzino le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. **MISSION SUCCESSO FORMATIVO LEGGE MORATTI N. 53/2003**

**Art. 3 Cost.** primo comma, recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

«E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

**Art. 34 Cost.** dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti.

**Art. 38 Cost.** specifica infatti che «gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

**Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di eguaglianza**

conferisce a ciascuno il diritto al rispetto inerente alla qualità e alla dignità di uomo o di donna, in altri termini di “**persona**” che può assumere la pretesa di essere messo nelle condizioni idonee ad esplicitare le proprie attitudini personali, quali esse siano

Il Costituente, ha assegnato alla Repubblica il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione

# La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104

“Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

è il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

La Legge in parola ribadisce ed **amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità**, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi. *Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).*

# *Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità*


Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la *Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità*.



la **Convenzione ONU** supera un approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il “**modello sociale della disabilità**” e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie. Essa infatti recepisce una concezione della disabilità che, oltre a ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità, individua nel **contesto culturale e sociale** un fattore determinante l'esperienza che il soggetto medesimo fa della propria condizione di salute.



*contesto è una risorsa potenziale che, qualora sia ricca di opportunità, consente di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia delle persone con disabilità che, in condizioni contestuali meno favorite, sono invece difficilmente raggiungibili. La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: **“la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”***



# LA SCUOLA OGGI.....

La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per **sapere** dunque ma anche per **crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali**, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione.

# MODELLO SOCIALE DISABILITA'

## OGGI.....

..... la disabilità è dovuta dall'interazione fra il deficit di funzionamento della persona e il **contesto sociale**. Quest'ultimo assume dunque, in questa prospettiva, carattere determinante per definire il grado della Qualità della Vita delle persone con disabilità. In linea con questi principi si trova l'**ICF**, l'***International Classification of Functioning***, che si propone come un modello di classificazione **bio-psico-sociale** decisamente attento all'interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive. (LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'- MIUR)

# IL NUOVO SCENARIO – IL CONTESTO COME RISORSA



# ICF

*Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), raccomandandone l'uso negli Stati parti. L'ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un **approccio globale**, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il **contesto**, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificatore di descrivere tanto le capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali.*

*Nella prospettiva dell'ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall'interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello introdotto dall'ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di "disabilità" come ad "una condizione di salute in un ambiente sfavorevole". Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come **"barriera"**, qualora ostacolino l'attività e la partecipazione della persona, o **"facilitatori"**, nel caso in cui, invece, favoriscano tali **ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE***

# QUINDI.....

*La disabilità è una condizione determinata da molteplici fattori che coinvolgono non soltanto il soggetto con disabilità, ma anche il contesto in cui esso vive.*

*L'elemento discriminatore nella valutazione del funzionamento è l'attività, che nasce dall'interazione fra le funzioni e le strutture corporee e consiste nella capacità di eseguire compiti o azioni (performance). Tale capacità determina il livello di partecipazione e di coinvolgimento del soggetto alla vita sociale. L'attività non è determinata esclusivamente dalle funzioni e strutture corporee, ma anche dall'interazione di queste con fattori ambientali (fisici, sociali e culturali) e con fattori personali (es. psicologici) che mediano fra il soggetto con le sue capacità funzionali e il contesto in cui avviene la partecipazione.*



# ICF

## *fattori ambientali e ai fattori personali* *distinguere fra capacità e performance.*

*La capacità è la possibilità del soggetto di svolgere determinati compiti in un ambiente neutro, mentre la performance è la capacità del soggetto di svolgere quei compiti in un contesto concreto che lo può aiutare (mediante facilitatori) o ostacolare (opponendo barriere). In altre parole, la capacità, inserendosi in un contesto specifico, diviene performance, una performance che può essere costituita da un comportamento maggiormente funzionale, se sostenuta da facilitatori, o in un comportamento meno funzionale, se ostacolato da barriere.*

# **DSA BES DISABILITA' ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

## OCSE

*Bisogni Educativi Speciali (BES) ( direttiva MIUR 27 dicembre 2013 strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica)*

*L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di **speciale attenzione** per una varietà di ragioni: **svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.***

*Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente.*

*Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs).*

*Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità ( legge 104/92); quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.*

*Per "disturbi evolutivi specifici" la normativa intende, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA legge n. 170/2010)*

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

**nel P.O.F. della scuola** occorre che trovino esplicitazione:

un concreto impegno programmatico per l'inclusione, basato su una attenta lettura del grado di **INCLUSIVITA'** della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi

